

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI AREE COMUNALI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16/07/2005)

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi.

Per quanto riguarda l'installazione dei circhi equestri, degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento (Luna Park), il presente regolamento è adottato in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 9 della Legge 18.3.1968, n. 337.

Oltre a quanto specificatamente previsto negli articoli seguenti, l'occupazione del suolo pubblico può avvenire soltanto nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/07/1992 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 2 – Competenza

L'uso delle aree è concesso con apposito atto da parte del Responsabile del Servizio Polizia Locale.

Capo II Manifestazioni ed eventi

Articolo 3 – Aree concedibili

Le aree utilizzabili per la realizzazione di manifestazioni ed eventi per gli spettacoli viaggianti sono indicate nell'allegato A al presente regolamento.

Le successive modifiche ed integrazioni alle aree inserite nell'allegato A sono di competenza della Giunta Comunale.

Qualora le aree designate dovessero, per particolari esigenze, venire occupate per lo svolgimento di manifestazioni diverse, regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale o fossero interessate da lavori pubblici, lo svolgimento degli eventi di cui al successivo articolo 4 potrà essere effettuato esclusivamente nelle altre aree inserite nell'allegato A.

La concessione di aree non comprese nell'allegato A è soggetta alla preventiva valutazione della Giunta Comunale tenuto conto delle caratteristiche della zona, dell'oggetto della manifestazione, della viabilità e dell'ordine pubblico.

Articolo 4 – Usi consentiti

Le aree inserite nell'allegato A possono essere concesse per lo svolgimento dei seguenti eventi:

- riunioni o manifestazioni di massa a carattere politico, culturale, folkloristico e sportivo
- celebrazioni pubbliche
- cerimonie religiose
- rappresentazioni teatrali, artistiche e concerti musicali

Articolo 5 – Durata della concessione

L'utilizzazione può essere concessa per un periodo massimo di 30 giorni.

La durata delle concessioni dovrà essere adeguata all'esigenza di soddisfacimento di concomitanti richieste.

La durata massima della concessione è comprensiva delle giornate necessarie per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.

In occasione di feste tradizionali il limite massimo di durata può essere discrezionalmente prorogato per gli spettacoli pubblici.

Articolo 6 – Domanda

La domanda per l'uso dell'area pubblica deve essere presentata al Responsabile del Servizio Polizia Locale almeno 15 giorni prima della data di inizio della occupazione.

Solo per eventi sopravvenuti e imprevedibili che siano tali da motivare la necessità di riunioni o manifestazioni urgenti, il Responsabile del Servizio Polizia Locale potrà concedere deroga al termine fissato per la presentazione della domanda.

Ai fini della priorità di concessione delle aree varrà la data di protocollo in arrivo delle singole domande.

Articolo 7 – Contenuto della domanda

Nella domanda da presentare ai sensi dell'articolo 6 e da redigere sul modello appositamente predisposto dall'Ufficio competente, devono essere indicati:

- a) il nome e il cognome del richiedente, il luogo e la data di nascita, la residenza o domicilio, il codice fiscale, l'incarico svolto all'interno dell'associazione o ente rappresentato;
- b) l'area richiesta con l'indicazione delle linee di delimitazione e la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione e lo smontaggio), nonché con la indicazione di massima delle superfici coperte e della posizione nelle installazioni;
- c) la tipologia di occupazione e di evento che si intendono realizzare;
- d) il programma e gli orari dell'evento
- e) la necessità di collegamenti a servizi pubblici (elettricità, telefonia, acquedotto, fognatura).

Alla domanda, oltre alla cauzione prevista dal successivo articolo 19, dovranno essere eventualmente allegati:

- copia delle licenze di Pubblica Sicurezza richieste per l'esercizio dell'evento;
- dichiarazione della S.I.A.E.;
- certificato di collaudo delle strutture;
- certificazione di corretto montaggio delle strutture;
- certificazione di conformità dell'impianto elettrico;
- assicurazione per la copertura del rischio di danni a persone e cose durante l'evento

Articolo 8 – Assegnazione della concessione

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale concede le aree in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande stabilito dal Protocollo del Comune.

Articolo 9 – Condizioni particolari

- a) Le concessioni si intendono subordinate all'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore per la tutela dell'ordine pubblico, l'incolumità, la sicurezza e la quiete dei cittadini, nonché la morale pubblica ed il buon costume.
- b) E' proibito danneggiare gli alberi e, comunque, infiggervi chiodi, nonché utilizzarli come sostegni di linee di alimentazione, senza adeguate misure di sicurezza;
- c) E' proibito utilizzare conduttori elettrici e loro sostegni, dovendosi considerare gli stessi sempre sotto tensione, salvo i casi previsti dal successivo punto d);
- d) Gli allacciamenti elettrici, telefonici, d'acqua potabile e simili dovranno essere richiesti separatamente; l'uso delle apparecchiature già esistenti a servizio comunale dovrà essere espressamente autorizzato;

- e) Le installazioni dovranno essere sempre mantenute in condizioni decorose e di sicurezza;
- f) L'uso di apparecchi riproduttori, amplificatori di voci, di suoni e di musica, è consentito a condizione che venga rispettato il limite stabilito dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica e soltanto dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00.
- g) L'area sarà riconsegnata perfettamente pulita e sgombra da ogni impianto e installazione alla data della scadenza della concessione.
- h) E' vietato subconcedere a terzi l'area assegnata.

Articolo 10 – Esenzioni

Sono esenti dal pagamento del canone di occupazione di cui al seguente articolo 18 le manifestazioni e gli eventi organizzati direttamente dal Comune di Galbiate o che hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Galbiate.

Il patrocinio viene concesso dal Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale, con apposita dicitura in calce al documento di richiesta.

Capo III Spettacoli viaggianti

Articolo 11 – Aree concedibili

Le aree utilizzabili per la realizzazione di spettacoli viaggianti sono indicate nell'allegato B al presente regolamento.

Articolo 12 – Usi consentiti

Le aree inserite nell'allegato B possono essere concesse per lo svolgimento dei seguenti eventi:

- circhi equestri
- luna park
- mestieri girovaghi
- spettacoli d'attrazione

Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i Parchi di divertimento.

Articolo 13 – Durata della concessione

L'utilizzazione può essere concessa per un periodo massimo di 15 giorni.

La durata delle concessioni dovrà essere adeguata all'esigenza di soddisfacimento di concomitanti richieste.

La durata massima della concessione è comprensiva delle giornate necessarie per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.

In occasione di feste tradizionali il limite massimo di durata può essere discrezionalmente prorogato per gli spettacoli pubblici.

Articolo 14 – Domanda

La domanda per l'uso dell'area pubblica deve essere presentata al Responsabile del Servizio Polizia Locale almeno 15 giorni prima della data di inizio della occupazione.

Solo per eventi sopravvenuti e imprevedibili che siano tali da motivare la necessità di riunioni o manifestazioni urgenti, il Responsabile del Servizio Polizia Locale potrà concedere deroga al termine fissato per la presentazione della domanda.

Ai fini della priorità di concessione delle aree varrà la data di protocollo in arrivo delle singole domande.

Articolo 15 – Contenuto della domanda

Nella domanda da presentare ai sensi dell'articolo 14 e da redigere sul modello appositamente predisposto dall'Ufficio competente, devono essere indicati:

- a) il nome e il cognome del richiedente, il luogo e la data di nascita, la residenza o domicilio, il codice fiscale;
- b) l'area richiesta con l'indicazione delle linee di delimitazione e la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione e lo smontaggio), nonché con la indicazione di massima delle superfici coperte e della posizione nelle installazioni;
- c) la tipologia di occupazione e di evento che si intendono realizzare;
- d) il programma e gli orari dell'evento
- e) la necessità di collegamenti a servizi pubblici (elettricità, telefonia, acquedotto, fognatura);
- f) l'indicazione del custode delle attrezzature autorizzato a sostare con il suo caravan all'interno dell'area.

Alla domanda, oltre alla cauzione prevista dal successivo articolo 19, dovranno essere allegati:

- autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, valida per l'anno della rappresentazione e riportante il nulla osta di agibilità della struttura;
- copia delle licenze di Pubblica Sicurezza richieste per l'esercizio dell'evento;
- dichiarazione della S.I.A.E.;
- certificato di collaudo delle strutture;
- certificazione di corretto montaggio delle strutture;
- certificazione di conformità dell'impianto elettrico.

Articolo 16 – Assegnazione della concessione

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale concede le aree in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande stabilito dal Protocollo del Comune.

Nel caso di manifestazione con la partecipazione di più spettacoli viaggianti il Responsabile del Servizio di Polizia Locale terrà conto, per l'assegnazione delle concessioni, dei seguenti requisiti:

- anzianità di frequenza alla manifestazione;
- maggiore anzianità di mestiere;
- eventuale residenza nel Comune di Galbiate
- eventuale novità di attrazione. Per “ novità “ non deve intendersi una semplice variante ad una vecchia attrazione, ma deve trattarsi di una sostanziale innovazione. Tale requisito costituisce indice di preferenza, purché l'assegnazione non comporti l'esclusione, per mancanza di spazio, delle altre attrazioni già partecipanti alla manifestazione. Il richiedente ha l'obbligo di allegare alla domanda anche documentazione fotografica.

L'anzianità di frequenza è personale e viene a cessare quando il titolare di una attrazione la sostituisce con una di altro tipo. Soltanto in caso di morte del titolare l'anzianità viene riconosciuta ai suoi familiari conviventi e cooperanti da almeno 5 anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione.

Articolo 17 – Disposizioni specifiche

Le manifestazioni circensi sono soggette al rilascio della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. e non potranno avere durata superiore a giorni sette.

L'esercizio delle singole attrazioni degli spettacoli viaggianti è soggetto al rilascio della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

L'esercizio delle attrazioni, ferme restando le condizioni generali di concessione, è subordinato alle prescrizioni di cui alle norme seguenti:

- 1) Ogni attrazione dovrà essere autonomamente servita dall'energia elettrica e dall'impianto idrico. E' fatto divieto di utilizzare, nel parco divertimenti, motori a scoppio per il funzionamento delle attrazioni. La distanza fra ciascuna attrazione non potrà essere inferiore a mt. 2,50 per i passaggi laterali ed a mt. 4.00 per i passaggi frontali, fermo restando la distanza minima obbligatoria di mt. 8,00 fra le attrazioni prospicienti gli accessi principali.

- 2) Ciascun esercente, alla data di inizio dell'evento, salvo comprovata causa di forza maggiore, dovrà tassativamente aver installato e resa funzionante l'attrazione autorizzata, che potrà smontare soltanto al termine dell'occupazione.
- 3) La installazione delle attrazioni nell'area dovrà avvenire secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio di Polizia Locale;
- 4) Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente con la sola collaborazione dei familiari.
- 5) La installazione di "piccole attrazioni" esterne ed accessorie all'attrazione principale, quali cavallini, giochi meccanici od elettrici, a gettoni, pugnometri e simili, potrà essere autorizzata in numero non superiore ad una per ciascun gruppo familiare a sé stante, previa richiesta, anche cumulativa, nella domanda di concessione.
- 6) Gli scarichi delle acque dovranno, a cura di ciascun esercente autorizzato, essere immessi negli appositi pozzetti di raccolta o nelle posizioni indicate dal personale comunale. Le tubazioni per detti, oltre alle canne per la derivazioni dell'acqua potabile, dovranno, a cura di ciascun responsabile autorizzato, essere giornalmente verificate, ovviando se del caso alla formazione di pozzanghere sul suolo comunale.
- 7) Ciascun titolare dovrà assicurare la pulizia, il decoro e l'esercizio dell'attrazione.
- 8) E' fatto divieto di apportare modifiche alle attrazioni od ai banchi senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
- 9) La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
- 10) Ad esclusione del caravan del custode, è vietata la sosta di carovane e carri nelle piazze destinate alla installazione di attrazione, per evitare che queste occupino spazi da poter usufruire per eventuali altre manifestazioni.

Capo IV

Disposizioni comuni alle due tipologie

Articolo 18 – Canone di occupazione

Il canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in base alla vigente tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Eventuali casi di esenzione dal pagamento del canone, oltre a quelli previsti dall'art. 11 del presente regolamento sono disciplinati dall'art. 24 del Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Oltre al canone di occupazione del suolo pubblico è dovuta, ai sensi e nella misura stabilita dal relativo Regolamento Comunale, la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 19 – Deposito cauzionale

La domanda sarà accompagnata dal deposito cauzionale determinato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, commisurato all'importanza della occupazione e comunque in misura non inferiore ad € 150,00.=

Tale deposito sarà restituito ad occupazione conclusa solo dopo la verifica da parte dell'Ufficio competente dell'assenza di danneggiamenti al patrimonio pubblico.

Articolo 20 – Condizioni di consegna dell'area e suoi eventuali manufatti. Responsabilità civili e penali.

In mancanza di segnalazione scritta, da far pervenire al protocollo del Comune lo stesso giorno dell'occupazione dell'area, di eventuali situazioni pericolose e di beni danneggiati, l'area e le immediate adiacenze devono intendersi consegnate in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza.

Pertanto eventuali danni constatati alla cessazione dell'uso saranno tutti addebitati al concessionario.

L'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari sono sollevati da qualsiasi onere e responsabilità in merito alla sicurezza degli impianti e delle installazioni ed alla gestione della manifestazione.

Eventuali altri permessi, licenze, allacciamenti agli impianti tecnologici, assicurazioni, denunce, pagamento diritti di pubblicità e d'autore, vanno richiesti dal concessionario agli Uffici ed Organi competenti.

Articolo 21 – Deroghe e prescrizioni particolari

Per ragioni di sicurezza, di ordine pubblico, ovvero di sanità o di igiene, o per ragioni connesse con fasi attuative di pianificazione urbana, le concessioni possono essere rifiutate con decisione del Sindaco.

Il Comune di Galbiate si riserva, a suo insindacabile giudizio, per cause di forza maggiore o di eccezionale necessità, il diritto di revocare in qualsiasi momento la concessione in uso con semplice comunicazione scritta a cui farà seguito la restituzione del corrispettivo versato.

Articolo 22 – Sanzioni

L'occupazione e l'utilizzo delle aree pubbliche in violazione delle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00.= ad un massimo di € 300,00.= da applicarsi ai sensi della Legge n. 689/81.

Le violazioni riguardanti il canone di occupazione sono punite a norma dell'art. 26 del Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Articolo 23 – Abrogazioni ed entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce integralmente il Regolamento Comunale per la concessione in uso temporaneo di aree comunali per manifestazioni o riunioni varie approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1264 del 15.12.1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla legislazione statale, regionale e comunale vigente in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE AREE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Piazza Don Gnocchi/Via Milano/Largo indipendenza

Arena di Largo Indipendenza

Parco Marselli

Piazza ex Mercato

Piazza Cardinal Ferrari a Vergano

Piazza della Chiesa a Villa

Piazzale Giovanni XXIII° a Villa Vergano

Centro Sportivo di Villa Vergano

Piazza Giovanni Paolo II° a Sala al Barro

Arena del Marè a Sala al Barro

Centro Sportivo di Sala al Barro

Piazza Don Zucca a Bartesate

Centro Sportivo del Barro

ELENCO DELLE AREE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

Arena di Largo Indipendenza

Piazza ex Mercato (escluse le settimane prima e dopo la 3° domenica di Ottobre)

Piazza Giovanni XXIII a Villa Vergano

Area del Selvetto a Sala al Barro

Centro Sportivo di Sala al Barro